SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1583)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1966

Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle Ville venete

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 agosto 1962, n. 1336, ha innovato e prorogato le norme relative all'Ente delle Ville venete e quelle destinate a favorire la conservazione delle ville stesse, entità praticamente infruttifere, anzi costose nello stato in cui devono essere conservate perchè rimangano testimonianza di bellezza e documento storico della vita privata e pubblica degli ultimi secoli della Repubblica Veneta.

Modificando il progetto governativo la Camera dei deputati ha voluto, in occasione della legge accennata, concedere a favore delle Ville venete oltre che l'esenzione da imposta di registro anche l'esenzione da quella sulla successione e sull'asse globale. E sarebbe stata norma giusta perchè è proprio nel momento in cui si eredita che spesso sovviene la necessità di aver danaro liquido per pagare le imposte onde v'è spesso la tendenza ad uno sfruttamento innaturale dei beni. D'altra parte un bene come si disse, improduttivo, ma di notevole valore artistico è certamente indesiderato come elemento del proprio patrimonio se influi-

sce sulla quantificazione di una imposta progressiva come quella successoria.

Senonchè nel redigere l'articolo 6 della legge del 1962 si è incorsi in una formulazione quanto mai infelice « Per i trasferimenti » si scrisse « autorizzati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e per le successioni aventi ad oggetto gli immobili stessi si applicano le imposte fisse di registro e ipotecaria ». Non è chi non veda come alle successioni non si applica imposta di registro (ma si applicano l'imposta sulle successioni e l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario) per cui il testo di legge è rimasto assolutamente senza significato. Perciò si impone una norma che chiarendo il pensiero del legislatore elimini l'antinomia rilevata.

Trattandosi in sostanza di norma che non innova ma interpreta il pensiero del legislatore del 1962 appare conforme a giustizia stabilire che la norma stessa abbia effetto dalla entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, è sostituito dal seguente:

« L'articolo 28 della legge 6 marzo 1958, n. 243, è così modificato:

"Gli immobili di cui all'articolo 3, con tutte le loro pertinenze, sono esenti dalle imposte sui terreni e sui fabbricati, sia ordinarie che straordinarie. L'esenzione è subordinata al rilascio di una dichiarazione della Soprintendenza ai monumenti che annualmente attesti che la villa è utilizzata in conformità alle direttive della Soprintendenza stessa. I trasferimenti per atto tra vivi degli immobili stessi e di ogni loro pertinenza — autorizzati a sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089 — sono soggetti alle sole imposte fisse di registro e ipotecaria. Gli immobili medesimi, con ogni loro pertinenza, sono esenti dalla imposta sulle successioni e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni. L'imposta ipotecaria è applicata in misura fissa. Ai fini tutti del presente articolo gli immobili e le loro pertinenze sono esenti dall'obbligo di denunzia, salvo che per gli effetti delle volture catastali, nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio, e, ove siano denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi"».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1962, n. 1336.